



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 10/07/2008

CC N. 33

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "RAGGIO DI SOLE" DI VIA VERGA, 113 NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemilaotto addì dieci del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICE PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC	X		17 - Bonalumi Paolo	FI	X	
2 - Gasparini Daniela	PDU	X		18 - Martino Marco	FI	X	
3 - Fasano Luciano	PDU		X	19 - Poletti Claudio	PDU	X	
4 - Zucca Emilio	SDI	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	PDU	X		21 - Fuda Antonio	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	SDSE	X		22 - Ascione Ciro	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	PDU	X		23 - Napoli Pasquale	PDU	X	
8 - Berneschi Fabrizia	PDU	X		24 - Del Soldato Luisa	PDU	X	
9 - Brioschi Fabio	SDSE	X		25 - Risio Fabio	PDU	X	
10 - Longo Alessandro	SDSE	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
11 - Seggio Giuseppe	PDU	X		27 - Sisler Sandro	AN		X
12 - Sonno Annunzio	PDU	X		28 - Casarolli Silvia	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI	X		30 - Bianchi Gerardo	PDU	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI	X					

Componenti presenti n. 29.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 31098

OGGETTO

AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "RAGGIO DI SOLE" DI VIA VERGA, 113 NONCHE` DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione esaminata dalla Commissione 3[^] - Servizi alla persona – nei giorni 27 maggio, 3 giugno e 10 giugno 2008 - e depositata agli atti, con la quale si propone l'affidamento all'Azienda Multiservizi e Farmacie della gestione dell'asilo nido "Raggio di Sole" di via Verga, 113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La Nave" di via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico 2012/2013;

Vist:e:

- la D.G.R. n. 20588/2005 ad oggetto "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
- la D.G.R. n. 20943/2005 ad oggetto "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili";

Richiamate le deliberazioni di C.C.

- n. 29 del 3/03/2003 ad oggetto "AMF – Azienda Multiservizi e Farmacie: approvazione schema di contratto di servizio con il comune di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di Via Verga, 113 –";
- n. 67 del 19/07/2004 ad oggetto "Rinnovo del contratto di servizio tra Comune di Cinisello Balsamo e Azienda Multiservizi e Farmacie per la gestione dell'Asilo nido di Via Verga, 113. Anno scolastico 2004/2005";
- n. 47 del 14/07/2005 ad oggetto "Affidamento all'Azienda Multiservizi e Farmacie della gestione dell'Asilo nido "Raggio di sole" di Via Verga, 113 per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 - Approvazione schema di contratto di servizio “;
- n. 95 del 18/12/2007 ad oggetto: "Affidamento dei servizi ausiliari e di cucina presso l'Asilo nido "La Nave" di via Leonardo da Vinci, 85 attraverso l'ampliamento del contratto di servizio stipulato con l'Azienda Multiservizi e Farmacie di Cinisello Balsamo per la gestione dell'asilo nido "Raggio di Sole" approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 14/7/2005 – Decorrenza dal mese di gennaio 2008 e sino alla conclusione del contratto suddetto";

Richiamati, altresì,:

- l'art. 114 del Decreto Legislativo. n.. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplinante le Aziende speciali ed istituzioni;
- l'art. 2 dello Statuto dell'Azienda Multiservizi e Farmacie approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 10/10/2002

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per i motivi specificati nella relazione esaminata dalla Commissione III[^] ;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 del 2000 - T.U.E.L;

Con voti,

DELIBERA

1. di affidare all'Azienda Multiservizi e Farmacie la gestione dell'Asilo nido "Raggio di Sole" sito in via Verga, 113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La Nave" di via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico 2012/2013;
2. di approvare l'allegato schema di contratto di servizio – parte integrante e sostanziale del presente atto – disciplinante i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Multiservizi e Farmacie per lo svolgimento dei servizi pubblici suddetti;
3. di informare l'Azienda Multiservizi e Farmacie, attraverso il settore Socioeducativo, dell'assunzione del presente provvedimento.

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 14/7/2005</p> <p style="text-align: center;">SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO BASAMO E AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113.</p> <p style="text-align: center;">TRA</p> <p>il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato "Comune", che interviene nella persona di nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di _____</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie, ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via _____, di seguito denominata "A.M.F." che interviene nella persona di.....nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Alle oredel giorno del mese—,.....-..... dell'anno presso la sede municipale.</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l'azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 10.10.2002 la medesima azienda è stata trasformata in azienda speciale multiservizi e farmacie (A.M.F.); 2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/03/2003 il Comune ha trasferito all'A.M.F. il servizio di gestione del nuovo asilo nido di Via Verga, 113 per l'anno scolastico 2003/2004; 3. con deliberazione consiliare n. 67 del 19/07/2004 il Comune ha rinnovato il contratto di servizio sino alla fine dell'anno scolastico 2004/2005; 	<p style="text-align: center;">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. _____ DEL _____</p> <p style="text-align: center;">SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113 NONCHÈ DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013</p> <p style="text-align: center;">TRA</p> <p>il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato "Comune", che interviene della persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di Dirigente del settore socioeducativo;</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>l'Azienda Multiservizi e Farmacie, Ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via Carducci, 21 – Cinisello Balsamo, di seguito denominata "A.M.F." che interviene nella persona di.....nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda; Alle oredel giorno del mese—,.....-..... dell'anno presso la sede municipale.</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l'azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 10.10.2002 la medesima azienda è stata trasformata in azienda multiservizi e farmacie (A.M.F.); 2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3/03/2003 il Comune ha trasferito all'A.M.F. il servizio di gestione del nuovo asilo nido di Via Verga, 113 per l'anno scolastico 2003/2004; 3. con deliberazione consiliare n. 67 del 19/07/2004 e n. 47 del 14/07/2005 il Comune ha rinnovato il contratto di servizio rispettivamente per l'anno scolastico 2004/2005 e per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008; 4. con deliberazione consiliare n. 95 del 18/12/2007 l'Amministrazione comunale ha affidato ad AMF la gestione dei servizi ausiliari e

4. la scelta effettuata derivava dall'esigenza di migliorare ulteriormente, razionalizzandolo, il buon livello di qualità dei servizi all'infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

5. la sperimentazione –avvenuta negli anni 2003/2004 e 2004/2005 - della gestione dell'asilo nido "Raggio di sole" attraverso l'A.M.F ha avuto, da parte dell'utenza, riscontri positivi rispetto sia alla qualità del servizio erogato, sia alla professionalità del personale educativo, ausiliario e di cucina operante nei servizi;

6. in conseguenza della suddetta positiva sperimentazione la capienza del servizio può anche essere aumentata da 44 a 52 bambini nel pieno rispetto degli standard strutturali;

7. la modalità di gestione sperimentata ha confermato la centralità del Comune che continua ad esercitare compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all' A.M.F con apposito atto d'indirizzo di Consiglio Comunale;

8. il trasferimento del servizio ha valorizzato il ruolo e l'azione esercitata dall'A.M.F quale ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi;

9. il Consiglio comunale intende confermare il trasferimento del servizio all'A.M.F, affidandoglielo sino alla fine dell'anno scolastico 2008/2009 con coerente contratto di servizio;

di cucina presso l'asilo nido "La Nave" di via Leonardo Da Vinci, 85 attraverso l'ampliamento del contratto di cui alla deliberazione di C.C. n. 47/2005, a decorrere dal mese di gennaio 2008 e sino alla conclusione del contratto suddetto;

5. le scelte effettuate derivano dall'esigenza di migliorare ulteriormente, razionalizzandolo, il buon livello di qualità dei servizi all'infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

6. **l'affidamento** - in atto dall'anno scolastico 2003/2004 - della gestione dell'asilo nido "Raggio di sole" ad A.M.F. ha avuto, da parte dell'utenza, riscontri positivi sia rispetto alla qualità del servizio erogato sia alla professionalità del personale educativo, ausiliario e di cucina operante nel servizio;

7. le medesime positive valutazioni possono essere espresse anche a seguito dell'ampliamento del precedente contratto di servizio con l'affidamento ad AMF della gestione dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85 per il periodo gennaio/luglio 2008;

8. la positività delle scelte gestionali effettuate dall'Amministrazione comunale sono confermate dal rispetto dei parametri di economicità efficacia ed efficienza dei servizi di cui trattasi.

9. **le modalità di gestione sperimentate** hanno confermato la centralità del Comune nell'esercizio dei compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all'A.M.F. con i sopraccitati atti d'indirizzo di Consiglio Comunale;

10. il trasferimento **dei servizi** ha valorizzato il ruolo e l'azione esercitata dall' A.M.F quale ente strumentale del Comune per la gestione dei servizi di cui trattasi;

11. Il Consiglio comunale intende confermare il trasferimento del servizio di gestione dell'asilo nido "Raggio di Sole" di Via Verga, **113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico 2012/2013.** con coerente contratto di servizio;

VISTI

-l'art. 114 del Decreto Legislativo. n.. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplinante le Aziende speciali ed istituzioni;

-l'art. 2 dello Statuto dell'Azienda Multiservizi e

tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e l' A.M.F per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione del servizio di asilo nido presso la struttura "Raggio di sole" di Via Verga, 113.

2. L' A.M.F può eseguire ulteriori servizi qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, in modo da assicurare la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto all'A.M.F la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. L' A.M.F può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

**Articolo 2
(Prestazioni dell'A.M.F., obiettivi e standard)**

L'A:M.F. si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio d'eguaglianza dei diritti a favore dei propri utenti.

Le regole riguardanti, i rapporti tra utenti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, l'A.M.F. è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

Farmacie approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 27 settembre 1994 e successive modificazioni

tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e l' A.M.F per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione:

➤ del servizio di asilo nido presso la struttura di Via Verga, 113

➤ **dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido La nave di Via Leonardo da Vinci, 85;**

2. L' A.M.F può eseguire ulteriori servizi qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, in modo da assicurare la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti a imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. L' A.M.F può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

**Articolo 2
(Prestazioni dell'A.M.F., obiettivi e standard)**

L' A.M.F si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio d'eguaglianza dei diritti a favore dei propri utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, l'A.M.F è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per

b. Imparzialità

L'A.M.F. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti dei clienti/utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'A.M.F. che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

L'A.M.F. acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dal cliente/utente.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

L'A.M.F. s'impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi.

Articolo 3 (Attività del soggetto gestore)

L'attività dell'A.M.F. consiste nella gestione della struttura di Via Verga, 113 da utilizzare come asilo nido. Sono, inoltre, carico dell'A.M.F. tutti gli adempimenti relativi alla gestione economica della struttura, ivi compresi:

➤

a verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;

1. la riscossione delle rette nei confronti dell'utenza;

2. il caricamento dati contabili dei pagamenti effettuati;

3. l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata con le garanzie per gli utenti previste dalla Legge 212/2000.

adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. Imparzialità

L'A.M.F. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'A.M.F. che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni, con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

L'A.M.F. acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dall'utenza.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

L'A.M.F. si impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi, **formalizzata in coerenza con quella dei servizi a gestione diretta.**

Articolo 3 (Attività del soggetto gestore)

L'attività dell'Azienda Multiservizi e Farmacie consiste:

1. nella gestione della struttura di Via Verga, 113 da utilizzare come asilo nido.

Sono a carico dell'A.M.F. tutti gli adempimenti relativi alla gestione economica della struttura, ivi compresi:

➤ la verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;

➤ la riscossione delle rette nei confronti dell'utenza;

➤ il caricamento dei dati contabili e dei pagamenti effettuati;

➤ l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata con le garanzie per gli utenti

<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Attività del Comune)</p> <p>Sono a carico del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le manutenzioni straordinarie dell'immobile la collaborazione per alcune pubblicazioni informative ➤ l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni). <p>Il Comune s'impegna, inoltre, a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell' A.M.F. In particolare:</p> <p>a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;</p> <p>b) sottoscrivendo con l'A.M.F. e qualora necessario specifiche convenzioni, a titolo oneroso, che consentano lo svolgimento di pratiche o iniziative, relative al servizio in argomento;</p> <p>c) considerando l'A.M.F. fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la gamma di servizi all'infanzia;</p> <p>d) mantenendo in capo agli uffici comunali – sulla base della regolamentazione vigente -:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la raccolta delle domande di ammissione al 	<p>previste dalla Legge 212/2000.</p> <p>Sono, inoltre, a carico dell'A.M.F.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la manutenzione ordinaria dell'immobile ➤ il servizio di controllo sulla qualità del servizio di preparazione e somministrazione pasti. <p>2. nella gestione della struttura di Via Leonardo da Vinci, 85 per quanto riguarda le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regolare apertura e chiusura della struttura; ➤ riordino degli ambienti e pulizia degli arredi; ➤ pulizie ordinarie e straordinarie degli interni e del giardino esterno; ➤ lavaggio e igienizzazione di biancherie, telerie, suppellettili, materiali educativi e di gioco; ➤ corretta preparazione dei pasti ai bambini e agli educatori operanti nel servizio, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo i menù predisposti dalla competente ASL e sotto la supervisione del dietista comunale; ➤ servizio di controllo sulla qualità del servizio di preparazione e somministrazione pasti; ➤ quant'altro qui non compreso ma che si rendesse necessario per garantire il mantenimento della pulizia, dell'igiene e della funzionalità degli ambienti <p style="text-align: center;">Articolo 4 (Attività del Comune)</p> <p>Sono a carico del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le manutenzioni straordinarie degli immobili (asili nido "Raggio di Sole" e "La Nave"); ➤ la manutenzione ordinaria del nido "La Nave"; ➤ la collaborazione per alcune pubblicazioni informative; ➤ l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni) <p>Il Comune si impegna, inoltre, a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell'A.M.F. In particolare:</p> <p>a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;</p> <p>b) sottoscrivendo con l'A.M.F. - e qualora necessario - specifiche convenzioni a titolo oneroso, che consentano lo svolgimento di pratiche o iniziative relative ai servizi in argomento;</p> <p>c) considerando l'A.M.F. fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la gamma di servizi all'infanzia;</p> <p>d) mantenendo in capo agli uffici comunali –</p>
--	---

servizio;

- la formulazione delle graduatorie di accesso
- l'applicazione delle rette di frequenza e delle agevolazioni tariffarie

L'obbligo di cooperazione, inoltre, si manifesta:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e l'A.M.F. e gli utenti;
- b) nell'informare l'A.M.F. sui programmi di sviluppo Urbanistico Industriale, Commerciale e del Terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni.
- c) Nell'informare tempestivamente l'A.M.F. sulle politiche sociali e sugli indirizzi assunti dal Comune nell'area del servizio alla persona e alla famiglia onde acquisirne eventuali osservazioni;
- d) nel garantire da parte del Comune, nel caso di esubero del personale impiegato dall' A.M.F., o di un ripristino della gestione del servizio in economia comunale, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'assorbimento di tale personale se compatibile con le attività istituzionali del Comune e nel rispetto della normativa vigente.
- e) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi e, in particolare, nell'informare con congruo anticipo l'A.M.F. sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sui servizi in esame, acquisendone parere non vincolante.
- f) nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda anche attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune con particolare riferimento all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico.

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi, l'A.M.F. deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 6

sulla base della regolamentazione vigente -:

- la raccolta delle domande di ammissione al servizio;
- la formulazione delle graduatorie di accesso;
- l'applicazione delle rette di frequenza e delle agevolazioni tariffarie

L'obbligo di cooperazione, inoltre, si manifesta:

- e) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e l'A.M.F. ;
- f) nell'informare l'A.M.F. sui programmi di sviluppo Urbanistico Industriale, Commerciale e del Terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;
- g) nell'informare tempestivamente l'A.M.F. sulle politiche sociali e sugli indirizzi assunti dal Comune nell'area dei servizi alla persona e alla famiglia onde acquisirne eventuali osservazioni;
- h) nel garantire da parte del Comune, nel caso di esubero del personale impiegato dall'A.M.F., o di ripristino della gestione del servizio in economia comunale, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'assorbimento di tale personale, se compatibile con le attività istituzionali del Comune e nel rispetto della normativa vigente;
- i) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi e, in particolare, nell'informare con congruo anticipo l'A.M.F. sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possano, in qualsiasi modo, influire sui servizi in esame, acquisendone parere non vincolante;
- j) nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune con particolare riferimento all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico.

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

I Servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse; pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi l'A.M.F. deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Nell'espletamento dei servizi di cui trattasi l'A.M.F. è tenuta al rispetto della normativa regionale vigente in materia di requisiti strutturali e organizzativi richiesti per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (D.G.R. 20588/2005 e 20943/2005).

L'applicazione della suddetta normativa dovrà avvenire seguendo le indicazioni della Amministrazione comunale anche attraverso forme di sperimentazione finalizzate all'integrazione con il resto dei servizi per la prima infanzia

(Decorrenza e durata del contratto)

Il servizio oggetto del presente contratto è affidato per gli anni scolastici 2005/2006-2006/2007-2007/2008-2008/2009.

Il presente contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un'apposita deliberazione del Consiglio comunale.

**Articolo 7
(Estensione del servizio)**

L'A.M.F. s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, approvata con deliberazione del Consiglio comunale, e con le modalità ed alle condizioni che integreranno il presente contratto, la gestione di nuovi servizi purché compatibili con i fini stabiliti dal proprio Statuto.

**Articolo 8
(Vigilanza e controllo)**

1. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.

3. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

5. I membri del Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale possono effettuare visite nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Articolo 6

(Decorrenza e durata del contratto)

I servizi oggetto del presente contratto sono affidati per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, **fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di modificare tale determinazione in ragione di una diversa e nuova valutazione delle modalità di gestione dei servizi.**

E', altresì, fatta salva la facoltà – da parte dell'Amministrazione comunale - di modificare tale determinazione in ragione di una nuova riorganizzazione societaria dell'Azienda Multiservizi e Farmacie.

Il presente contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

**Articolo 7
(Estensione del servizio)**

1. L'A.M.F. s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, approvata con deliberazione del Consiglio comunale e con le modalità ed alle condizioni che integreranno il presente contratto, la gestione di nuovi servizi purché compatibili con i fini stabiliti dal proprio Statuto.

2. In deroga a quanto previsto al precedente punto 1., l'Amministrazione comunale potrà affidare, con deliberazione di Giunta comunale, i servizi ausiliari e di cucina degli asili nido qualora, per carenza di organico, non fosse più praticabile la gestione in economia.

**Articolo 8
(Vigilanza e controllo)**

1. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.

3. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

5. I membri del Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale possono effettuare visite nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione all'Azienda, nonché nei luoghi in cui vengono svolti i servizi pubblici

6. Alla fine di ogni anno scolastico l'A.M.F.

Articolo 9
(Obblighi dell'Azienda affidataria)

1. L'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento del servizio l'A.M.F. osserverà tutte le norme vigenti in materia.
3. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo all'A.M.F. di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. L'A.M.F. si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 10
(Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

1. Il Comune concede in uso, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dal A.M.F. all'atto di approvazione dell'inventario, l'immobile di Via Verga, 113 per la conduzione del servizio di cui trattasi. Il gestore si impegna a conservare al meglio l'immobile e i beni mobili ad esso affidati, curandone la manutenzione ordinaria e arricchendo con ulteriori beni strumentali a beneficio degli utenti, la dotazione iniziale fornita dal comune. Tali beni restano di proprietà del gestore.
2. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte dell'A.M.F., anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

ART.11
(Tariffe relative agli asili nido)

Le tariffe del servizio asilo nido sono determinate annualmente dall'AMF e sono approvate dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2° lettera f) del

presenterà alla Commissione consiliare una relazione dettagliatamente esaustiva di tutti gli elementi di carattere gestionale.

Articolo 9
(Obblighi dell'Azienda affidataria)

1. L'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento dei servizi l'A.M.F. osserverà tutte le norme vigenti in materia.
3. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuta unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo all'A.M.F. di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale, fortemente orientato al servizio e all'utenza. L'A.M.F. si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 10
(Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

1. Il Comune concede in uso, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dall'A.M.F. all'atto di approvazione dell'inventario, l'immobile di Via Verga, 113 per la conduzione del servizio di asilo nido. Il gestore si impegna a conservare al meglio l'immobile e i beni mobili ad esso affidati, curandone la manutenzione ordinaria e arricchendo con ulteriori beni strumentali, a beneficio degli utenti, la dotazione iniziale fornita dal comune. Tali beni restano di proprietà **di AM.F.**
2. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte dell'A.M.F., anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. **Il Comune** si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 11
(Tariffe relative agli asili nido)

Le tariffe del servizio asilo nido sono determinate annualmente dall'A.M.F. e sono approvate dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi del

Decreto legislativo n. 267/2000.

L'azienda si occuperà di incassare dalle famiglie utenti le rette, quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previsti dalla Legge 212/2000.

Articolo 12
(Costi sociali e trasferimenti comunali)

Gli eventuali costi sociali (art.23 comma 4 e 6 della legge n.142/1990) derivanti dall'applicazione delle rette di frequenza del servizio, negli importi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, nonché delle agevolazioni tariffarie, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per la quota eccedente gli utili derivanti dall'intera gestione dei servizi dell'A.M.F..

Articolo 13
(Modalità di trasferimento dei costi sociali)

I costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio asilo nido, approvate dalla Giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione comunale ai sensi del combinato disposto dagli art. 114 punto 6 e 194 punto 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- a) Con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'A.M.F.;
- b) Mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- c) Mediante ricorso al prestito presso anche altri Istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'A.M.F. stessa;
- d) Mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) ed e),
Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'A.M.F.

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 14
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, agli utenti o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.

2. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle

Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2° lettera f) del Decreto legislativo n. 267/2000. L'Azienda si occuperà di incassare dalle famiglie utenti le rette, quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario, e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previste dalla Legge 212/2000.

Articolo 12
(Trasferimenti comunali)

Gli eventuali costi sociali (art.23 comma 4 e 6 della legge n.142/1990) derivanti dall'applicazione delle rette di frequenza del servizio, negli importi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, nonché delle agevolazioni tariffarie, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per la quota eccedente gli utili derivanti dall'intera gestione dei servizi dell'A.M.F.

Articolo 13
(Modalità di trasferimento dei costi sociali)

I costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio asilo nido, approvate dalla Giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 punto 6 e 194 punto 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- a. con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'A.M.F.;
- b. mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione Comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- c. mediante ricorso al prestito presso anche altri istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'A.M.F. stessa;
- d. mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) e d).

Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'A.M.F..

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 14
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, agli utenti o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.

assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Articolo 15
(Risoluzione del contratto)

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi dell'A.M.F. siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte dell'A.M.F., o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali l'A.M.F. sia tenuta.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.

3. L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

4. L'azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

5. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per l'A.M.F..

6. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

7. L'A.M.F. ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

8. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico dell'A.M.F..

9. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora l'A.M.F., regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'A.M.F.,

2. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Articolo 15
(Risoluzione del contratto)

1. **Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 – comma 2** - il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore, siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte dell'A.M.F., o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali l'A.M.F. sia tenuta

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.

3. L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

4. L'Azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

5. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali, mobili ed immobili, conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per l'A.M.F..

6. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

7. L'A.M.F. ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

8. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico dell'A.M.F.

9. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze

i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 16
(Divieto di cessione contratto)

1. La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

2. Per l'organizzazione dei servizi gestiti dall'Azienda, essa potrà dare corso ad appalti di beni, opere, servizi nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone nei confronti del Comune l'unico responsabile degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto di servizio.

Articolo 17
(Rapporti economico-finanziari)

L'eventuale utile derivante dalla gestione del servizio oggetto di questo contratto, deve essere prioritariamente destinato all'eventuale ripiano di disavanzi derivanti dalla gestione di altri servizi pubblici da parte dell'azienda.

Articolo 18
(Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 19
(Spese e registrazione)

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'A.M.F..
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo
Per l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie

od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora l'A.M.F, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'A.M.F, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 16
(Divieto di cessione contratto)

1. La cessione, totale o parziale, del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

2. Per l'organizzazione dei servizi gestiti dall'Azienda, essa potrà dare corso ad appalti di beni, opere, servizi, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone nei confronti del Comune l'unico responsabile degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto di servizio.

Articolo 17
(Rapporti economico-finanziari)

L'eventuale utile derivante dalla gestione del servizio oggetto di questo contratto, deve essere prioritariamente destinato all'eventuale ripiano di disavanzi derivanti dalla gestione di altri servizi pubblici da parte dell'azienda.

Articolo 18
(Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 19
(Spese e registrazione)

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'A.M.F.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo
Per l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie

<p align="center">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 95 DEL 18/12/2007</p> <p>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 ATTRAVERSO L'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO CON L'AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "RAGGIO DI SOLE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 14/7/2005- DECORRENZA DAL MESE DI GENNAIO 2008 E SINO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO SUDDETTO</p> <p align="center">TRA</p> <p>il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato "Comune", che interviene della persona di nato a _____ il _____, il quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di</p> <p align="center">E</p> <p>l'Azienda Multiservizi e Farmacie, Ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via _____, di seguito denominata "Soggetto gestore" che interviene nella persona di.....nato a il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Alle oredel giorno del mese—-..... dell'anno presso la sede municipale.</p> <p align="center">VALUTATO CHE</p> <p>l'affidamento in atto dall'anno scolastico 2003/2004 della gestione dell'asilo nido "Raggio di sole" all'A.M.F. ha avuto, da parte dell'utenza, riscontri positivi sia rispetto alla qualità del servizio erogato, sia alla professionalità del personale educativo, ausiliario e di cucina operante nel servizio; in conseguenza della suddetta positiva esperienza è opportuno ampliare il contratto di servizio attualmente in vigore estendendolo anche al servizio ausiliario e di cucina del nido comunale "La Nave" di Via Leonardo Da Vinci, 85.</p> <p align="center">RICHIAMATO</p> <p>il contratto di servizio, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 14/7/2005, tra il Comune di</p>	<p>ASSORBITO DAL NUOVO TESTO DI SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113 NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013</p>

Cinisello Balsamo e l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie per la gestione del nido "Raggio di Sole" di Via Verga, 113; e, nello specifico, gli artt. 1 – comma 2 – e 7 che disciplinano, rispettivamente, la possibilità di estensione del contratto quando si tratti di servizi "connessi o complementari all'oggetto del (.....) contratto anche se temporanei" e la titolarità del Consiglio comunale all'approvazione della relativa deliberazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Fatto salvo il richiamo in toto al contratto di servizio approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 14/7/2005, tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie per la gestione del nido di Via Verga, 113, oggetto del presente contratto è l'estensione dello stesso alla gestione del servizio ausiliario e di cucina del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85
2. Il contratto succitato verrà applicato in tutte le sue parti per quanto compatibile con l'oggetto della presente estensione.
3. I servizi da affidarsi consistono in:
 - a. regolare apertura e chiusura del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85;
 - b. riordino degli ambienti e pulizia degli arredi;
 - c. pulizie ordinarie e straordinarie degli interni e del giardino esterno;
 - d. lavaggio e igienizzazione di biancherie, telerie, suppellettili, materiali educativi e di gioco;
 - e. corretta preparazione dei pasti ai bambini e agli educatori operanti nel servizio, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo i menù predisposti dalla competente ASL e sotto la supervisione del dietista comunale.
 - f. quant'altro qui non compreso ma che si rendesse necessario per garantire il mantenimento della pulizia, dell'igiene e della funzionalità degli ambienti

Articolo 2 (Durata)

1. Il servizio è affidato a decorrere dal mese di gennaio 2008 e per tutta la durata del contratto di servizio per la gestione del nido Raggio di sole, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 14/7/2005 secondo il calendario e con le modalità e gli standard qualitativi già garantiti nel nido Raggio di Sole, gestito direttamente dal soggetto gestore

Articolo 3 (Trasferimenti comunali)

1. I trasferimenti a copertura del costo di gestione dei servizi ausiliario stimato in € 45.000 e di cucina del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85 – stimato in misura di euro 75.000 su base annua - saranno riconosciuti dall'amministrazione comunale secondo quanto previsto dal contratto sopraccitato di cui alla deliberazione di C.C. n. 47/2005

Letto, accettato e sottoscritto

Per il Comune di Cinisello Balsamo
Per l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie

In apertura di seduta, dopo una prima fase dedicata alle comunicazioni urgenti, il Vice Presidente del Consiglio Del Soldato passa alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno n. 47 "Affidamento all'Azienda Multiservizi e Farmacie della gestione dell'Asilo Nido "Raggio di sole" di via Verga, 113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La nave" di via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico 2012/2013. Approvazione schema contratto di servizio" già presentato durante la seduta di Consiglio comunale del 7 luglio 2008.

Dopo una breve suspensiva, al termine della quale assume la Presidenza il Vice Presidente Cesarano, inizia la presentazione e discussione degli emendamenti presentati.

EMENDAMENTO N. 1 FORZA ITALIA

Schema contratto di servizio

Articolo 6 – Decorrenza e durata del contratto
comma 1

Là dove si dice

I servizi oggetto del presente contratto sono affidati per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, fatta salva la facoltà da parte dell'amministrazione di modificare tale determinazione in ragione di una diversa e nuova valutazione delle modalità di gestione dei servizi.

si sopprime 2011/2012, 2012/2013

così da ottenere

I servizi oggetto del presente contratto sono affidati per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, fatta salva la facoltà da parte dell'amministrazione di modificare tale determinazione in ragione di una diversa e nuova valutazione delle modalità di gestione dei servizi.

Il Vice Presidente Cesarano pone in votazione l'emendamento n. 1 F.I. e si determina il seguente risultato (All. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	23
Voti favorevoli:	n.	20
Voti contrari:	n.	2
Astenuti:	n.	1 Casarolli

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 1 F.I. approvato.

EMENDAMENTO N. 1 C.B.N.C.

Schema contratto di servizio

Articolo 4 – Attività del Comune

Dopo il secondo alinea aggiungere:

“addebitandone il relativo costo all’A.M.F.”

Il Vice Presidente Cesarano pone in votazione l’emendamento n. 1 C.B.N.C. e si determina il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti:	n.	22
Voti favorevoli:	n.	3
Voti contrari:	n.	16
Astenuti:	n.	3 Boiocchi – Martino - Petrucci

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 1 C.B.N.C. respinto.

EMENDAMENTO N. 2 RIFONDAZIONE COMUNISTA

Schema contratto di servizio

Cassare comma 2 dell’art. 7

Il Vice Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 R.C. e si determina il seguente risultato (All. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti:	n.	23
Voti favorevoli:	n.	16
Voti contrari:	n.	4
Astenuti:	n.	2 Martino – Petrucci

Il consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 2 R.C. approvato.

EMENDAMENTO N. 9 A.N./LEGA NORD

Schema contratto di servizio

Art. 2, comma 2

Dopo la parola “l’economicità” aggiungere “e di qualità”

Il Vice Presidente pone in votazione l’emendamento n. 9 A.N./LEGA NORD e si determina il seguente risultato (All. D all’originale dell’atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	18
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	2 Fuda - Longo

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 9 A.N./LEGA NORD approvato.

EMENDAMENTO N. 21 A.N./LEGA NORD

Schema contratto di servizio

Art. 9, comma 1

Dopo la parola "norme" sostituire "vigenti" con "legislative"

Il Vice Presidente pone in votazione l'emendamento n. 21 A.N./LEGA NORD e si determina il seguente risultato (All. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	18
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	2 Fuda - Longo

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 21 A.N./LEGA NORD approvato.

EMENDAMENTO N. 22 A.N./LEGA NORD

Schema contratto di servizio

Art. 9, comma 2

Dopo la parola "norme" sostituire "vigenti" con "legislative"

Il Vice Presidente pone in votazione l'emendamento n. 22 A.N./LEGA NORD e si determina il seguente risultato (All. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	2 Fuda – Longo

Il consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 22 A.N./LEGA NORD approvato.

EMENDAMENTO N. 33 A.N./LEGA NORD

Schema contratto di servizio

Art. 18

Dopo le parole "del codice civile" aggiungere "e di tutte quelle norme legislative in vigore in materia di appalti"

Il Vice Presidente pone in votazione l'emendamento n. 33 A.N./LEGA NORD e si determina il seguente risultato (All. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	3 Ascione - Fuda – Longo

Il consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 33 A.N./LEGA NORD approvato.

L'Assessore Fioravanti e il Vice Presidente Del Soldato presentano il seguente emendamento al testo della delibera.

Dopo "Richiamati altresì"
aggiungere
- il D.L. 163/2006

Il Vice Presidente Cesarano pone in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Fioravanti e dal Vice Presidente Del Soldato e si determina il seguente risultato (All. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento presentato dall'Assessore Fioravanti e dal Vice Presidente Del Soldato approvato.

EMENDAMENTO N. 2 C.B.N.C.

Schema contratto di servizio

Art. 4

Cassare il punto f) e modificare di conseguenza le successive lettere

Il Vice Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 C.B.N.C. e si determina il seguente risultato (All. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	1 Fuda

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 2 C.B.N.C. approvato.

Il Consigliere Valaguzza chiede che il Contratto di servizio venga votato articolo per articolo.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 1 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	1 Ascione

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 1 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 2 del Contratto di servizio, così come emendato, e si determina il seguente risultato (All. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	14
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda – Massa

Il consigliere Martino, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 2 del Contratto di servizio, così come emendato, approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 3 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. N all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	13
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	4 Ascione – Fuda – Massa - Valaguzza

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 3 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 4 del Contratto di servizio, così come emendato, e si determina il seguente risultato (All. O all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda – Massa

Il consigliere Martino, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 4 del Contratto di servizio, così come emendato, approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 5 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. P all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 19
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 1
Astenuiti: n. 3 Ascione – Fuda – Massa

Il consigliere Martino, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 5 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 6 del Contratto di servizio, così come emendato, e si determina il seguente risultato (All. Q all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 20
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 1
Astenuiti: n. 4 Ascione – Fuda – Martino - Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 6 del Contratto di servizio, così come emendato, approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 7 del Contratto di servizio, così come emendato, e si determina il seguente risultato (All. R all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 20
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 1
Astenuiti: n. 4 Ascione – Fuda – Martino - Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 7 del Contratto di servizio, così come emendato, approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 8 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. S all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 20
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. 1
Astenuiti: n. 3 Ascione – Fuda - Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 8 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 9 del Contratto di servizio, così come emendato, e si determina il seguente risultato (All. T all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 19
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 1
Astenuiti: n. 3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 9 del Contratto di servizio, così come emendato, approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 10 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. U all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	22
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	4
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 10 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 11 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. V all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	16
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	4 Ascione – Fuda – Massa - Valaguzza

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 11 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 12 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. Z all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 12 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 13 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. AA all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 13 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 14 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. AB all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 18
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuiti: n. 3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 14 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 15 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. AC all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 20
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. 1
Astenuiti: n. 3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 15 del Contratto di servizio approvato.

Il consigliere Valaguzza chiede la verifica del numero legale.

Il Vice Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il seguente risultato:

ZANINELLO ANGELO	assente
GASPARINI DANIELA	assente
FASANO LUCIANO	assente
ZUCCA EMILIO	assente
LARATTA SALVATORE	presente
IORE ORLANDO LUIGI	presente
DE ZORZI CARLA	presente
BERNESCHI FABRIZIA	presente
BRIOSCHI FABIO	presente
LONGO ALESSANDRO	presente
SEGGIO GIUSEPPE	presente
SONNO ANNUNZIO	presente
CESARANO CIRO	presente
SCAFFIDI FRANCESCO	presente
BERLINO GIUSEPPE	assente
PETRUCCI GIUSEPPE	presente
BONALUMI PAOLO	assente
MARTINO MARCO	presente
POLETTI CLAUDIO	presente
FUDA ANTONIO	presente
ASCIONE CIRO	presente
MASSA GAETANO	presente
NAPOLI PASQUALE	assente
RISIO FABIO	presente
DEL SOLDATO LUISA	presente
BONGIOVANNI CALOGERO	presente
SISLER SANDRO	assente

CASAROLLI SILVIA	presente
VALAGUZZA LUCIANO	presente
BIANCHI GERARDO	presente
BOIOCCHI SIMONE	assente

TOTALE: 22 CONSIGLIERI PRESENTI

Il Vice Presidente Cesarano, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 16 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. AD all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	14
Voti contrari:	n.	2
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 16 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 17 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. AE all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	4 Ascione – Fuda – Massa – Valaguzza

Il consigliere Petrucci, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 17 del Contratto di servizio approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 18 del Contratto di servizio, così come emendato, e si determina il seguente risultato (All. AF all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	16
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	3 Ascione – Fuda - Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 18 del Contratto di servizio, così come emendato, approvato.

Il Vice Presidente pone in votazione l'art. 19 del Contratto di servizio e si determina il seguente risultato (All. AG all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	16
Voti contrari:	n.	0

Astenuti: n. 3 Ascione – Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 19 del Contratto di servizio approvato.

Viene quindi posto in votazione dal Vice Presidente Cesarano il Contratto di servizio nel suo insieme e si ottiene il seguente risultato (all. AH all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	4 Ascione – Cesarano - Fuda – Massa

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il Contratto di servizio approvato.

Il consigliere Valaguzza chiede di mettere in votazione separatamente i punti del dispositivo della deliberazione in oggetto.

Il Vice Presidente pone in votazione il punto 1) del dispositivo della delibera e si determina il seguente risultato (All. AI all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	22
Voti favorevoli:	n.	14
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	7 Ascione – Cesarano - Fuda – Martino - Massa – Petrucci – Scaffidi

Il consigliere Bongiovanni, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 1) del dispositivo della delibera approvato.

Si accende una discussioneomissis(trascrizione allegata all'originale dell'atto) poichè il consigliere Bongiovanni non è d'accordo sulla votazione separata dei tre punti del dispositivo della delibera.

Dopo il parere espresso dal Segretario generale Dott. Arena, il Vice Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il consigliere Valaguzza annuncia il proprio voto contrario della delibera nel suo complesso anche se dichiara che avrebbe votato a favore del primo punto del dispositivo.

Il consigliere Massa dichiara l'astensione del proprio gruppo poichè ritiene la fase sperimentale conclusa e quindi aspettava qualcosa di diverso rispetto al reiterare.

I consiglieri Fiore, Casaroli, Berneschi dichiarano il voto favorevole dei propri gruppi.

Il consigliere Bongiovanni si asterrà dalla votazione.

Il Vice Presidente pone in votazione la delibera, così come emendata, e si determina il seguente risultato (All. AL all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	22
Voti favorevoli:	n.	13
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	8 Ascione – Bongiovanni - Cesarano - Fuda – Martino – Massa – Petrucci - Scaffidi

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata.

Viene, infine, posta il votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si ottiene il seguente risultato (all. AM all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	3 Cesarano - Fuda – Petrucci

Il Vice Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera immediatamente eseguibile.

Il testo emendato è, quindi, il seguente:

N° proposta: 31098

OGGETTO

AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "RAGGIO DI SOLE" DI VIA VERGA, 113 NONCHE` DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione esaminata dalla Commissione 3[^] - Servizi alla persona – nei giorni 27 maggio, 3 giugno e 10 giugno 2008 - e depositata agli atti, con la quale si propone l'affidamento all'Azienda Multiservizi e Farmacie della gestione dell'asilo nido "Raggio di Sole" di via Verga, 113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La Nave" di via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico 2012/2013;

Vist:e:

- la D.G.R. n. 20588/2005 ad oggetto "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
- la D.G.R. n. 20943/2005 ad oggetto "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili";

Richiamate le deliberazioni di C.C.

- n. 29 del 3/03/2003 ad oggetto "AMF – Azienda Multiservizi e Farmacie: approvazione schema di contratto di servizio con il comune di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di Via Verga, 113 –";
- n. 67 del 19/07/2004 ad oggetto "Rinnovo del contratto di servizio tra Comune di Cinisello Balsamo e Azienda Multiservizi e Farmacie per la gestione dell'Asilo nido di Via Verga, 113. Anno scolastico 2004/2005";
- n. 47 del 14/07/2005 ad oggetto "Affidamento all'Azienda Multiservizi e Farmacie della gestione dell'Asilo nido "Raggio di sole" di Via Verga, 113 per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 - Approvazione schema di contratto di servizio “;
- n. 95 del 18/12/2007 ad oggetto: "Affidamento dei servizi ausiliari e di cucina presso l'Asilo nido "La Nave" di via Leonardo da Vinci, 85 attraverso l'ampliamento del contratto di servizio stipulato con l'Azienda Multiservizi e Farmacie di Cinisello Balsamo per la gestione dell'asilo nido "Raggio di Sole" approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 14/7/2005 – Decorrenza dal mese di gennaio 2008 e sino alla conclusione del contratto suddetto";

Richiamati, altresì,:

- l'art. 114 del Decreto Legislativo. n.. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplinante le Aziende speciali ed istituzioni;
- l'art. 2 dello Statuto dell'Azienda Multiservizi e Farmacie approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 10/10/2002;
- **il dlgs 163/2006;**

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per i motivi specificati nella relazione esaminata dalla Commissione III[^] ;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 del 2000 - T.U.E.L;

Con voti,

DELIBERA

4. di affidare all'Azienda Multiservizi e Farmacie la gestione dell'Asilo nido "Raggio di Sole" sito in via Verga, 113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La Nave" di via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico **2010/2011**;
5. di approvare l'allegato schema di contratto di servizio – parte integrante e sostanziale del presente atto – disciplinante i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Multiservizi e Farmacie per lo svolgimento dei servizi pubblici suddetti;
6. di informare l'Azienda Multiservizi e Farmacie, attraverso il settore Socioeducativo, dell'assunzione del presente provvedimento.

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 14/7/2005</p> <p style="text-align: center;">SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO BASAMO E AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113.</p> <p style="text-align: center;">TRA</p> <p>il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato "Comune", che interviene nella persona di nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie, ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via , di seguito denominata "A.M.F." che interviene nella persona di.....nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Alle oredel giorno del mese—,.....-..... dell'anno presso la sede municipale.</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <p>10. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l'azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 10.10.2002 la medesima azienda è stata trasformata in azienda speciale multiservizi e farmacie (A.M.F.);</p> <p>11. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/03/2003 il Comune ha trasferito all'A.M.F. il servizio di gestione del nuovo asilo nido di Via Verga, 113 per l'anno scolastico 2003/2004;</p> <p>12. con deliberazione consiliare n. 67 del 19/07/2004 il Comune ha rinnovato il contratto di servizio sino alla fine dell'anno scolastico 2004/2005;</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 10/7/2008</p> <p style="text-align: center;">SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113 NONCHÈ DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011</p> <p style="text-align: center;">TRA</p> <p>il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato "Comune", che interviene della persona di nato a il , il quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di Dirigente del settore socioeducativo;</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>l'Azienda Multiservizi e Farmacie, Ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via Carducci, 21 – Cinisello Balsamo, di seguito denominata "A.M.F." che interviene nella persona di.....nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda; Alle oredel giorno del mese—,.....-..... dell'anno presso la sede municipale.</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <p>12. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l'azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 10.10.2002 la medesima azienda è stata trasformata in azienda multiservizi e farmacie (A.M.F.);</p> <p>13. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3/03/2003 il Comune ha trasferito all'A.M.F. il servizio di gestione del nuovo asilo nido di Via Verga, 113 per l'anno scolastico 2003/2004;</p> <p>14. con deliberazione consiliare n. 67 del 19/07/2004 e n. 47 del 14/07/2005 il Comune ha rinnovato il contratto di servizio rispettivamente per l'anno scolastico 2004/2005 e per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;</p> <p>15. con deliberazione consiliare n. 95 del 18/12/2007 l'Amministrazione comunale ha affidato ad AMF la gestione dei servizi ausiliari e</p>

13. la scelta effettuata derivava dall'esigenza di migliorare ulteriormente, razionalizzandolo, il buon livello di qualità dei servizi all'infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

14. la sperimentazione –avvenuta negli anni 2003/2004 e 2004/2005 - della gestione dell'asilo nido "Raggio di sole" attraverso l'A.M.F ha avuto, da parte dell'utenza, riscontri positivi rispetto sia alla qualità del servizio erogato, sia alla professionalità del personale educativo, ausiliario e di cucina operante nei servizi;

15. in conseguenza della suddetta positiva sperimentazione la capienza del servizio può anche essere aumentata da 44 a 52 bambini nel pieno rispetto degli standard strutturali;

16. la modalità di gestione sperimentata ha confermato la centralità del Comune che continua ad esercitare compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all' A.M.F con apposito atto d'indirizzo di Consiglio Comunale;

17. il trasferimento del servizio ha valorizzato il ruolo e l'azione esercitata dall'A.M.F quale ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi;

18. il Consiglio comunale intende confermare il trasferimento del servizio all'A.M.F, affidandoglielo sino alla fine dell'anno scolastico 2008/2009 con coerente contratto di servizio;

di cucina presso l'asilo nido "La Nave" di via Leonardo Da Vinci, 85 attraverso l'ampliamento del contratto di cui alla deliberazione di C.C. n. 47/2005, a decorrere dal mese di gennaio 2008 e sino alla conclusione del contratto suddetto;

16. le scelte effettuate derivano dall'esigenza di migliorare ulteriormente, razionalizzandolo, il buon livello di qualità dei servizi all'infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

17. **l'affidamento** - in atto dall'anno scolastico 2003/2004 - della gestione dell'asilo nido "Raggio di sole" ad A.M.F. ha avuto, da parte dell'utenza, riscontri positivi sia rispetto alla qualità del servizio erogato sia alla professionalità del personale educativo, ausiliario e di cucina operante nel servizio;

18. le medesime positive valutazioni possono essere espresse anche a seguito dell'ampliamento del precedente contratto di servizio con l'affidamento ad AMF della gestione dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85 per il periodo gennaio/luglio 2008;

19. la positività delle scelte gestionali effettuate dall'Amministrazione comunale sono confermate dal rispetto dei parametri di economicità efficacia ed efficienza dei servizi di cui trattasi.

20. **le modalità di gestione sperimentate** hanno confermato la centralità del Comune nell'esercizio dei compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all'A.M.F. con i sopraccitati atti d'indirizzo di Consiglio Comunale;

21. il trasferimento **dei servizi** ha valorizzato il ruolo e l'azione esercitata dall' A.M.F quale ente strumentale del Comune per la gestione dei servizi di cui trattasi;

22. Il Consiglio comunale intende confermare il trasferimento del servizio di gestione dell'asilo nido "Raggio di Sole" di Via Verga, **113 nonché dei servizi ausiliari e di cucina del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85 sino alla fine dell'anno scolastico 2010/2011.** con coerente contratto di servizio;

VISTI

-l'art. 114 del Decreto Legislativo. n.. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplinante le Aziende speciali ed istituzioni;

-l'art. 2 dello Statuto dell'Azienda Multiservizi e

tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
(Oggetto)**

4. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e l' A.M.F per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione del servizio di asilo nido presso la struttura "Raggio di sole" di Via Verga, 113.

5. l' A.M.F può eseguire ulteriori servizi qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, in modo da assicurare la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

6. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto all'A.M.F la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. L' A.M.F può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

**Articolo 2
(Prestazioni dell'A.M.F., obiettivi e standard)**

L'A:M.F. si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio d'eguaglianza dei diritti a favore dei propri utenti.

Le regole riguardanti, i rapporti tra utenti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, l'A.M.F. è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

Farmacie approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 27 settembre 1994 e successive modificazioni

tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
(Oggetto)**

2. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e l' A.M.F per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione:

➤ del servizio di asilo nido presso la struttura di Via Verga, 113

➤ **dei servizi ausiliari e di cucina presso il nido La nave di Via Leonardo da Vinci, 85;**

2. L' A.M.F può eseguire ulteriori servizi qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, in modo da assicurare la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti a imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. L' A.M.F può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

**Articolo 2
(Prestazioni dell'A.M.F., obiettivi e standard)**

L' A.M.F si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio d'eguaglianza dei diritti a favore dei propri utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, l'A.M.F è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per

b. Imparzialità

L'A.M.F. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti dei clienti/utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'A.M.F. che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

L'A.M.F. acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dal cliente/utente.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

L'A.M.F. s'impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi.

**Articolo 3
(Attività del soggetto gestore)**

L'attività dell'A.M.F. consiste nella gestione della struttura di Via Verga, 113 da utilizzare come asilo nido. Sono, inoltre, carico dell'A.M.F. tutti gli adempimenti relativi alla gestione economica della struttura, ivi compresi:

- a verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;
- 4. la riscossione delle rette nei confronti dell'utenza;
- 5. il caricamento dati contabili dei pagamenti effettuati;
- 6. l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata con le garanzie per gli utenti previste dalla Legge 212/2000.

adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. Imparzialità

L'A.M.F. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'A.M.F. che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni, con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

L'A.M.F. acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dall'utenza.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la **qualità**, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

L'A.M.F. si impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi, **formalizzata in coerenza con quella dei servizi a gestione diretta.**

**Articolo 3
(Attività del soggetto gestore)**

L'attività dell'Azienda Multiservizi e Farmacie consiste:

2. nella gestione della struttura di Via Verga, 113 da utilizzare come asilo nido.

Sono a carico dell'A.M.F. tutti gli adempimenti relativi alla gestione economica della struttura, ivi compresi:

- la verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;
- la riscossione delle rette nei confronti dell'utenza;
- il caricamento dei dati contabili e dei pagamenti effettuati;
- l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata con le garanzie per gli utenti

<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Attività del Comune)</p> <p>Sono a carico del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le manutenzioni straordinarie dell'immobile la collaborazione per alcune pubblicazioni informative ➤ l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni). <p>Il Comune s'impegna, inoltre, a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell' A.M.F. In particolare:</p> <p>a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;</p> <p>b) sottoscrivendo con l'A.M.F. e qualora necessario specifiche convenzioni, a titolo oneroso, che consentano lo svolgimento di pratiche o iniziative, relative al servizio in argomento;</p> <p>c) considerando l'A.M.F. fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la gamma di servizi all'infanzia;</p> <p>d) mantenendo in capo agli uffici comunali – sulla base della regolamentazione vigente -:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la raccolta delle domande di ammissione al 	<p>previste dalla Legge 212/2000.</p> <p>Sono, inoltre, a carico dell'A.M.F.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la manutenzione ordinaria dell'immobile ➤ il servizio di controllo sulla qualità del servizio di preparazione e somministrazione pasti. <p>3. nella gestione della struttura di Via Leonardo da Vinci, 85 per quanto riguarda le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regolare apertura e chiusura della struttura; ➤ riordino degli ambienti e pulizia degli arredi; ➤ pulizie ordinarie e straordinarie degli interni e del giardino esterno; ➤ lavaggio e igienizzazione di biancherie, telerie, suppellettili, materiali educativi e di gioco; ➤ corretta preparazione dei pasti ai bambini e agli educatori operanti nel servizio, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo i menù predisposti dalla competente ASL e sotto la supervisione del dietista comunale; ➤ servizio di controllo sulla qualità del servizio di preparazione e somministrazione pasti; ➤ quant'altro qui non compreso ma che si rendesse necessario per garantire il mantenimento della pulizia, dell'igiene e della funzionalità degli ambienti <p style="text-align: center;">Articolo 4 (Attività del Comune)</p> <p>Sono a carico del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le manutenzioni straordinarie degli immobili (asili nido "Raggio di Sole" e "La Nave"); ➤ la manutenzione ordinaria del nido "La Nave"; ➤ la collaborazione per alcune pubblicazioni informative; ➤ l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni) <p>Il Comune si impegna, inoltre, a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell'A.M.F. In particolare:</p> <p>a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;</p> <p>b) sottoscrivendo con l'A.M.F. - e qualora necessario - specifiche convenzioni a titolo oneroso, che consentano lo svolgimento di pratiche o iniziative relative ai servizi in argomento;</p> <p>c) considerando l'A.M.F. fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la gamma di servizi all'infanzia;</p> <p>d) mantenendo in capo agli uffici comunali –</p>
--	---

servizio;

- la formulazione delle graduatorie di accesso
- l'applicazione delle rette di frequenza e delle agevolazioni tariffarie

L'obbligo di cooperazione, inoltre, si manifesta:

e) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e l'A.M.F. e gli utenti;

f) nell'informare l'A.M.F. sui programmi di sviluppo Urbanistico Industriale, Commerciale e del Terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni.

g) Nell'informare tempestivamente l'A.M.F. sulle politiche sociali e sugli indirizzi assunti dal Comune nell'area del servizio alla persona e alla famiglia onde acquisirne eventuali osservazioni;

h) nel garantire da parte del Comune, nel caso di esubero del personale impiegato dall' A.M.F., o di un ripristino della gestione del servizio in economia comunale, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'assorbimento di tale personale se compatibile con le attività istituzionali del Comune e nel rispetto della normativa vigente.

i) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi e, in particolare, nell'informare con congruo anticipo l'A.M.F. sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sui servizi in esame, acquisendone parere non vincolante.

j) nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda anche attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune con particolare riferimento all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico.

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi, l'A.M.F. deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 6

sulla base della regolamentazione vigente -:

- la raccolta delle domande di ammissione al servizio;
- la formulazione delle graduatorie di accesso;
- l'applicazione delle rette di frequenza e delle agevolazioni tariffarie

L'obbligo di cooperazione, inoltre, si manifesta:

k) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e l'A.M.F. ;

l) nell'informare tempestivamente l'A.M.F. sulle politiche sociali e sugli indirizzi assunti dal Comune nell'area dei servizi alla persona e alla famiglia onde acquisirne eventuali osservazioni;

m) nel garantire da parte del Comune, nel caso di esubero del personale impiegato dall'A.M.F., o di ripristino della gestione del servizio in economia comunale, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'assorbimento di tale personale, se compatibile con le attività istituzionali del Comune e nel rispetto della normativa vigente;

n) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi e, in particolare, nell'informare con congruo anticipo l'A.M.F. sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possano, in qualsiasi modo, influire sui servizi in esame, acquisendone parere non vincolante;

o) nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune con particolare riferimento all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico.

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

I Servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse; pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi l'A.M.F. deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Nell'espletamento dei servizi di cui trattasi l'A.M.F. è tenuta al rispetto della normativa regionale vigente in materia di requisiti strutturali e organizzativi richiesti per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (D.G.R. 20588/2005 e 20943/2005).

L'applicazione della suddetta normativa dovrà avvenire seguendo le indicazioni della Amministrazione comunale anche attraverso forme di sperimentazione finalizzate all'integrazione con il resto dei servizi per la prima infanzia

Articolo 6 (Decorrenza e durata del contratto)

I servizi oggetto del presente contratto sono affidati

(Decorrenza e durata del contratto)

Il servizio oggetto del presente contratto è affidato per gli anni scolastici 2005/2006-2006/2007-2007/2008-2008/2009.

Il presente contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un'apposita deliberazione del Consiglio comunale.

**Articolo 7
(Estensione del servizio)**

L'A.M.F. s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, approvata con deliberazione del Consiglio comunale, e con le modalità ed alle condizioni che integreranno il presente contratto, la gestione di nuovi servizi purché compatibili con i fini stabiliti dal proprio Statuto.

**Articolo 8
(Vigilanza e controllo)**

6. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

7. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.

8. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

9. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

10. I membri del Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale possono effettuare visite nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, **fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di modificare tale determinazione in ragione di una diversa e nuova valutazione delle modalità di gestione dei servizi. E', altresì, fatta salva la facoltà - da parte dell'Amministrazione comunale - di modificare tale determinazione in ragione di una nuova riorganizzazione societaria dell'Azienda Multiservizi e Farmacie.**

Il presente contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

**Articolo 7
(Estensione del servizio)**

3. L'A.M.F. s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, approvata con deliberazione del Consiglio comunale e con le modalità ed alle condizioni che integreranno il presente contratto, la gestione di nuovi servizi purché compatibili con i fini stabiliti dal proprio Statuto.

**Articolo 8
(Vigilanza e controllo)**

7. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

8. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.

9. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

10. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

11. I membri del Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale possono effettuare visite nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione all'Azienda, nonché nei luoghi in cui vengono svolti i servizi pubblici

12. Alla fine di ogni anno scolastico l'A.M.F. presenterà alla Commissione consiliare una

Articolo 9
(Obblighi dell'Azienda affidataria)

4. L'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nell'ambito delle norme vigenti in materia.
5. Nell'espletamento del servizio l'A.M.F. osserverà tutte le norme vigenti in materia.
6. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo all'A.M.F. di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. L'A.M.F. si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 10
(Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

4. Il Comune concede in uso, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dal A.M.F. all'atto di approvazione dell'inventario, l'immobile di Via Verga, 113 per la conduzione del servizio di cui trattasi. Il gestore si impegna a conservare al meglio l'immobile e i beni mobili ad esso affidati, curandone la manutenzione ordinaria e arricchendo con ulteriori beni strumentali a beneficio degli utenti, la dotazione iniziale fornita dal comune. Tali beni restano di proprietà del gestore.
5. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte dell'A.M.F., anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

ART.11
(Tariffe relative agli asili nido)

Le tariffe del servizio asilo nido sono determinate annualmente dall'AMF e sono approvate dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2° lettera f) del

relazione dettagliatamente esaustiva di tutti gli elementi di carattere gestionale.

Articolo 9
(Obblighi dell'Azienda affidataria)

4. L'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme **legislative** in materia.
5. Nell'espletamento dei servizi l'A.M.F. osserverà tutte le norme **legislative** in materia.
6. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuta unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo all'A.M.F. di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale, fortemente orientato al servizio e all'utenza. L'A.M.F. si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 10
(Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

4. Il Comune concede in uso, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dall'A.M.F. all'atto di approvazione dell'inventario, l'immobile di Via Verga, 113 per la conduzione del servizio di asilo nido. Il gestore si impegna a conservare al meglio l'immobile e i beni mobili ad esso affidati, curandone la manutenzione ordinaria e arricchendo con ulteriori beni strumentali, a beneficio degli utenti, la dotazione iniziale fornita dal comune. Tali beni restano di proprietà **di AM.F.**
5. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte dell'A.M.F., anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. **Il Comune** si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 11
(Tariffe relative agli asili nido)

Le tariffe del servizio asilo nido sono determinate annualmente dall'A.M.F. e sono approvate dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2°

Decreto legislativo n. 267/2000.

L'azienda si occuperà di incassare dalle famiglie utenti le rette, quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previsti dalla Legge 212/2000.

Articolo 12
(Costi sociali e trasferimenti comunali)

Gli eventuali costi sociali (art.23 comma 4 e 6 della legge n.142/1990) derivanti dall'applicazione delle rette di frequenza del servizio, negli importi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, nonché delle agevolazioni tariffarie, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per la quota eccedente gli utili derivanti dall'intera gestione dei servizi dell'A.M.F..

Articolo 13
(Modalità di trasferimento dei costi sociali)

I costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio asilo nido, approvate dalla Giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione comunale ai sensi del combinato disposto dagli art. 114 punto 6 e 194 punto 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- e) Con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'A.M.F.;
- f) Mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- g) Mediante ricorso al prestito presso anche altri Istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'A.M.F. stessa;
- h) Mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) ed e),
Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'A.M.F.

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 14
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

3. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, agli utenti o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.

4. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle

lettera f) del Decreto legislativo n. 267/2000. L'Azienda si occuperà di incassare dalle famiglie utenti le rette, quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario, e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previste dalla Legge 212/2000.

Articolo 12
(Trasferimenti comunali)

Gli eventuali costi sociali (art.23 comma 4 e 6 della legge n.142/1990) derivanti dall'applicazione delle rette di frequenza del servizio, negli importi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, nonché delle agevolazioni tariffarie, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per la quota eccedente gli utili derivanti dall'intera gestione dei servizi dell'A.M.F.

Articolo 13
(Modalità di trasferimento dei costi sociali)

I costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio asilo nido, approvate dalla Giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 punto 6 e 194 punto 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- e. con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'A.M.F.;
- f. mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione Comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- g. mediante ricorso al prestito presso anche altri istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'A.M.F. stessa;
- h. mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) e d).
Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'A.M.F..

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 14
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

3. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, agli utenti o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.

4. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee

assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

**Articolo 15
(Risoluzione del contratto)**

10. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi dell'A.M.F. siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte dell'A.M.F., o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali l'A.M.F. sia tenuta.

11. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.

12. L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

13. L'azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

14. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per l'A.M.F..

15. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

16. L'A.M.F. ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

17. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico dell'A.M.F..

18. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora l'A.M.F., regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'A.M.F.,

assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

**Articolo 15
(Risoluzione del contratto)**

10. **Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 – comma 2** - il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore, siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte dell'A.M.F., o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali l'A.M.F. sia tenuta

11. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.

12. L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

13. L'Azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

14. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali, mobili ed immobili, conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per l'A.M.F..

15. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

16. L'A.M.F. ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

17. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico dell'A.M.F.

18. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali,

i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 16
(Divieto di cessione contratto)

3. La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

4. Per l'organizzazione dei servizi gestiti dall'Azienda, essa potrà dare corso ad appalti di beni, opere, servizi nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone nei confronti del Comune l'unico responsabile degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto di servizio.

Articolo 17
(Rapporti economico-finanziari)

L'eventuale utile derivante dalla gestione del servizio oggetto di questo contratto, deve essere prioritariamente destinato all'eventuale ripiano di disavanzi derivanti dalla gestione di altri servizi pubblici da parte dell'azienda.

Articolo 18
(Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 19
(Spese e registrazione)

3. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'A.M.F..

4. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo
Per l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie

qualora l'A.M.F, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'A.M.F, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 16
(Divieto di cessione contratto)

3. La cessione, totale o parziale, del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

4. Per l'organizzazione dei servizi gestiti dall'Azienda, essa potrà dare corso ad appalti di beni, opere, servizi, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone nei confronti del Comune l'unico responsabile degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto di servizio.

Articolo 17
(Rapporti economico-finanziari)

L'eventuale utile derivante dalla gestione del servizio oggetto di questo contratto, deve essere prioritariamente destinato all'eventuale ripiano di disavanzi derivanti dalla gestione di altri servizi pubblici da parte dell'azienda.

Articolo 18
(Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo1366 del codice civile **e di tutte quelle norme legislative in vigore in materia di appalti**, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 19
(Spese e registrazione)

3. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'A.M.F.

4. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo
Per l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie

<p align="center">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 95 DEL 18/12/2007</p> <p>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 ATTRAVERSO L'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO CON L'AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "RAGGIO DI SOLE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 14/7/2005- DECORRENZA DAL MESE DI GENNAIO 2008 E SINO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO SUDDETTO</p> <p align="center">TRA</p> <p>il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato "Comune", che interviene della persona di nato a il , il quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di</p> <p align="center">E</p> <p>l'Azienda Multiservizi e Farmacie, Ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via , di seguito denominata "Soggetto gestore" che interviene nella persona di.....nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Alle oredel giorno del mese—,.....-..... dell'anno presso la sede municipale.</p> <p align="center">VALUTATO CHE</p> <p>l'affidamento in atto dall'anno scolastico 2003/2004 della gestione dell'asilo nido "Raggio di sole" all'A.M.F. ha avuto, da parte dell'utenza, riscontri positivi sia rispetto alla qualità del servizio erogato, sia alla professionalità del personale educativo, ausiliario e di cucina operante nel servizio; in conseguenza della suddetta positiva esperienza è opportuno ampliare il contratto di servizio attualmente in vigore estendendolo anche al servizio ausiliario e di cucina del nido comunale "La Nave" di Via Leonardo Da Vinci, 85.</p> <p align="center">RICHIAMATO</p> <p>il contratto di servizio, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 14/7/2005, tra il Comune di</p>	<p>ASSORBITO DAL NUOVO TESTO DI SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113 NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E DI CUCINA PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 SINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011</p>

Cinisello Balsamo e l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie per la gestione del nido "Raggio di Sole" di Via Verga, 113; e, nello specifico, gli artt. 1 – comma 2 – e 7 che disciplinano, rispettivamente, la possibilità di estensione del contratto quando si tratti di servizi "connessi o complementari all'oggetto del (.....) contratto anche se temporanei" e la titolarità del Consiglio comunale all'approvazione della relativa deliberazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

4. Fatto salvo il richiamo in toto al contratto di servizio approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 14/7/2005, tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie per la gestione del nido di Via Verga, 113, oggetto del presente contratto è l'estensione dello stesso alla gestione del servizio ausiliario e di cucina del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85
5. Il contratto succitato verrà applicato in tutte le sue parti per quanto compatibile con l'oggetto della presente estensione.
6. I servizi da affidarsi consistono in:
 - a. regolare apertura e chiusura del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85;
 - b. riordino degli ambienti e pulizia degli arredi;
 - c. pulizie ordinarie e straordinarie degli interni e del giardino esterno;
 - d. lavaggio e igienizzazione di biancherie, telerie, suppellettili, materiali educativi e di gioco;
 - e. corretta preparazione dei pasti ai bambini e agli educatori operanti nel servizio, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo i menù predisposti dalla competente ASL e sotto la supervisione del dietista comunale.
 - f. quant'altro qui non compreso ma che si rendesse necessario per garantire il mantenimento della pulizia, dell'igiene e della funzionalità degli ambienti

Articolo 2 (Durata)

2. Il servizio è affidato a decorrere dal mese di gennaio 2008 e per tutta la durata del contratto di servizio per la gestione del nido Raggio di sole, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 14/7/2005 secondo il calendario e con le modalità e gli standard qualitativi già garantiti nel nido Raggio di Sole, gestito direttamente dal soggetto gestore

Articolo 3 (Trasferimenti comunali)

2. I trasferimenti a copertura del costo di gestione dei servizi ausiliario stimato in € 45.000 e di cucina del nido "La Nave" di Via Leonardo da Vinci, 85 – stimato in misura di euro 75.000 su base annua - saranno riconosciuti dall'amministrazione comunale secondo quanto previsto dal contratto sopraccitato di cui alla deliberazione di C.C. n. 47/2005

Letto, accettato e sottoscritto

Per il Comune di Cinisello Balsamo
Per l'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Vicepresidente
F.to LUISA DEL SOLDATO

Il Vicepresidente
CIRO CESARANO

Il Segretario Generale
PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza ____23/07/2008_____

Cinisello Balsamo, ____23/07/2008_____

Il Segretario Generale
F.to **PIERO ANDREA ARENA**

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ____10/07/2008_____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ____4/08/2008_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal ____23/07/2008__ al ____7/08/2008_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale